



Unione Europea



Regione Calabria



Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013

ASSE 2: “MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE”

- **Misura 211: Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane.**
- **Misura 212: Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.**
- **Misura 214: Pagamenti agro-ambientali:**
 - Azione 1: Produzione integrata;**
 - Azione 2: Agricoltura biologica/Zootecnia biologica;**
 - Azione 3: Azioni "A-B-C" oltre la BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali);**
 - Azione 4: Salvaguardia della biodiversità animale;**
 - Azione 5: Cura e mantenimento del paesaggio rurale.**
- **Azione 3 HC:**
 - Sottoazione 3 D “Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato pascolo, prato”;**
 - Sottoazione 3 E “Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici”**

DIPOSIZIONI ATTUATIVE

(1) OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI

In attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2007-2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 696 del 29/10/2010 e, con il presente documento il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria definisce le disposizioni attuative di progetti singoli o integrati (PIA) finalizzati al miglioramento dei contesti rurali.

Gli interventi contenuti all'interno del presente documento si riferiscono all'attuazione delle Misure a superficie-capo dell'Asse 2 del PSR e si rapportano ai seguenti obiettivi:

- Mantenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate con funzione di presidio;
- Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000;
- Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali;
- Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica e integrata;
- Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo.

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono utilizzati gli strumenti (Misure) rese disponibili dal Regolamento sullo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1698/2005).

2) DEFINIZIONI

Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Imprenditore agricolo o forestale

L'imprenditore agricolo o forestale è quello espressamente definito dall'art. 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dal D.Lgs 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Imprenditore Agricolo Professionale

Ai sensi del comma 1, art. 1, del Dlgs 99/2004, così come integrato dal successivo Dlgs 105/05, "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007). Ai fini del presente bando la figura del coltivatore diretto (CD) viene assimilata a quella dello IAP.

Fascicolo aziendale

Si intende per esso la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

Unità Bovino Adulto (UBA)

L'indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006.

I parametri di conversione sono riportati nella tabella seguente

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

Carico di bestiame

Si definisce carico di bestiame il rapporto tra le UBA allevate in azienda e gli ettari complessivi di SAU a foraggiare.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame sono presi in considerazione esclusivamente i capi delle razze o specie riportate nella tabella di cui al precedente punto.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della

presente misura, posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno.

Concorrono al calcolo del carico di bestiame le superfici gravate da uso civico, assegnate virtualmente al beneficiario, e le superfici boschive.

Banca Dati Nazionale (BDN): Anagrafe Nazionale Zootecnica

L'Anagrafe nazionale zootecnica è un sistema di identificazione e registrazione degli animali e ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico. Ad oggi risulta il riconoscimento dalla Commissione Europea, con decisione del 13 febbraio 2006, solo per le specie bovina e bufalina. Per le altre specie animali le diverse banche dati sono ancora in fase di implementazione e quindi non ancora complete in merito ai dati in esse contenuti. La BDN dell'anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della Salute, ha sede presso il CSN dell'IZS Abruzzo e Molise.

Domanda individuale e PIA

Questa modalità è relativa a richiesta di contributi o premi proposte da soggetti singoli (pubblici e privati) a valere su singole misure o pacchetti di misure/azioni (PIA).

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito delle singole Schede di Misura.

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI
A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

Ambito di intervento

L'obiettivo di questa Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali. L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone montane, al fine di ridurre il tasso di spopolamento.

La misura è finalizzata alla tutela del territorio, in particolare sotto l'aspetto idrogeologico e geopedologico, con evidenti ripercussioni positive anche sulle risorse idriche, con evidenti benefici per la biodiversità e gli agro-ecosistemi ad elevato valore naturalistico, particolarmente presenti nelle zone montane. Sotto il profilo della biodiversità, gli effetti positivi variano dalla conservazione degli ecotipi locali (selezionati dall'uomo e dall'ambiente nel corso del tempo in questi ambienti non particolarmente favorevoli), alla preservazione della flora e fauna spontanea, con particolare riferimento alla vegetazione spontanea che offre ricetto alla fauna utile.

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone montane, così come designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) 1698/05, per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici.

Descrizione tecnica della misura

E' corrisposta un'indennità per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) ricadente in zone montane.

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data del primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

E' possibile derogare a tale obbligo, e comunque per una superficie non superiore al 50% della superficie oggetto dell'aiuto, nel caso in cui i terreni a pascolo siano gravati da uso civico e per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio.

La superficie minima aziendale da assoggettare ad impegno, intesa in termini di superficie effettivamente coltivata, deve essere pari a 2 ha.

Nel caso d'imprenditori agricoli associati il requisito minimo della SAU è riferito ad ogni singolo socio.

Il premio è corrisposto agli agricoltori che si impegnino a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva. L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità, stabilite dalle Deliberazioni della Giunta regionale (DGR n. 97 del 13/03/2012) in linea con quanto sancito dal Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio europeo.

Decadenza dell'aiuto

Costituisce decadenza dall'aiuto il mancato rispetto degli impegni ed obblighi del beneficiario di cui al successivo paragrafo.

Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità

- Impegno a proseguire l'attività agricola nelle zone montane per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti alla condizionalità.
- Impegno per le aziende con allevamento a mantenere un rapporto tra UBA e superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3,0 UBA/ha, tenendo conto di tutta la superficie foraggera dell'azienda agricola e di tutti i capi allevati. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca

dati nazionale sulle consistenze zootecniche. Il mancato possesso o la perdita di questa condizione determina la non ammissibilità della domanda.

Localizzazione

La misura si applica nelle zone montane, delimitate ai sensi della Direttiva CEE/268/75, art. 3 – paragrafo 3, e dell'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

I terreni eleggibili sono unicamente quelli ricadenti nelle zone montane di cui all'Allegato III "Le aree territoriali" del PSR 2007-2013.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Criteri di selezione

<i>Bisogni emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>Obiettivi Specifici PSR</i>	<i>Obiettivi Misura</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali in funzione del loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio	Mantenere l'attività agricola nelle zone montane (ai sensi della Dir. 268 del 1975) con funzione di presidio	Garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000		Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN o superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (15 punti)	Max 15	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 9	
			IAP	6	
			Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni	5	
			Imprenditori agricoli associati	3	
	Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale		2		

Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di una indennità a partire da una superficie minima di 2 ettari di SAU che, a norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, è modulata in funzione dei seguenti scaglioni di superficie aziendale:

Ettari	Euro/ettaro
Per i primi 5 ettari	200
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	100
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	50

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 100 ettari per azienda.

Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità per ettaro di SAU, in caso di aziende non zootecniche saranno escluse dal calcolo del premio le superfici interessate da Pascolo Polifita - Tipo Alpeggi (cod. 63-64-65), Pascolo Arborato - tara 50% (cod. 54), Pascolo Arborato - cespugliato - tara 20% (cod. 103). Alle aziende con allevamento zootecnico che non rientrano nel range di rispetto UBA/ha (0.5-3), saranno pagate le altre colture, dichiarate in domanda di aiuto, diverse dalle foraggere.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Tale divieto ha validità a partire dalla data di decisione della Commissione Europea (C(2007)6007 del 29.11.07). Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, alla data del 15 maggio dell'anno in corso, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

MISURA 212: INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DI ALTRE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

Ambito di intervento

L'obiettivo di questa Misura è garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali. L'intervento mira al mantenimento dell'attività agricola ecosostenibile nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, marginali e poco produttive al fine di ridurre il tasso di spopolamento ed il degrado ambientale.

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli ed associati, che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, così come designate ai sensi dell'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1698/05, per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, ed a rispettare gli obblighi della condizionalità così come definiti nel presente testo. I beneficiari dovranno avere titolo sulle superfici.

Descrizione tecnica della misura

E' corrisposta un'indennità per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) ricadente in zone caratterizzate da svantaggi naturali.

La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data del primo pagamento, ovvero l'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

E' possibile derogare a tale obbligo, e comunque per una superficie non superiore al 50% della superficie oggetto dell'aiuto, nel caso in cui i terreni a pascolo siano gravati da uso civico e per i quali esistono contratti d'uso stagionale esclusivo, a condizione che il diritto di pascolamento stagionale sia non inferiore a 120 giorni e che l'Ente gestore o proprietario attesti che per il restante periodo dell'anno non sia rilasciata nessuna altra concessione d'uso sulle medesime superfici a favore di terzi, sono ammissibili al premio.

La superficie minima aziendale da assoggettare ad impegno, intesa in termini di superficie effettivamente coltivata, deve essere pari ad almeno 2 ha.

Nel caso d'imprenditori agricoli associati il requisito minimo della SAU è riferito ad ogni singolo socio.

Il premio è corrisposto agli agricoltori che si impegnino a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva. L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità stabilite dalle Deliberazioni della Giunta regionale (DGR n. 97 del 13/03/2012) in linea con quanto sancito dal Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio europeo.

Decadenza dell'aiuto

Costituisce decadenza dall'aiuto il mancato rispetto degli impegni ed obblighi del beneficiario di cui al successivo paragrafo.

Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità

- Impegno a proseguire l'attività agricola nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali per 5 anni a decorrere dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità.
- Impegno per le aziende con allevamento a mantenere un rapporto tra UBA e superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3,0 UBA/ha, tenendo conto di tutta la superficie foraggera dell'azienda agricola e di tutti i capi allevati. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.

Localizzazione

La misura si applica nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, delimitate ai sensi della Direttiva CEE/268/75, art. 3 – paragrafo 4 e 5, e dell'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

I terreni eleggibili sono unicamente quelli ricadenti nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'Allegato III "Le aree territoriali" del PSR 2007-2013.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Criteri di selezione

Bisogni emersi dall'analisi SWOT PSR	Obiettivi Specifici PSR	Obiettivi Misura	Criteri di selezione	Punteggio	Condizioni
Favorire la permanenza degli agricoltori nelle aree rurali in funzione del loro ruolo di presidio e salvaguardia del territorio	Mantenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate diverse da quelle montane (ai sensi della Dir. 268 del 1975) con funzione di presidio	Garantire il presidio e la salvaguardia del territorio mediante la corresponsione di indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000 e Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nell'area di selezione.
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000		Superfici agricole appartenenti alle aree ZVN o superfici agricole che ricadono in zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (15 punti)	Max 15	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 9	
			IAP	6	
			Imprenditori che hanno già assunto impegni per proseguire l'attività agricola nelle zone designate per 5 anni	5	
			Imprenditori agricoli associati	3	
			Combinazione con altre misure/azioni che prevedono interventi ecocompatibili e di tutela ambientale	2	

Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di una indennità a partire da una superficie minima di 2 ettari di SAU che, a norma del paragrafo 4 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005, è modulata in funzione dei seguenti scaglioni di superficie aziendale:

Ettari	Euro/ettaro
Per i primi 5 ettari	150
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 12	120
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 30	80
Per ogni ettaro successivo e fino ad ettari 100	30

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 100 ettari per azienda.

Il pagamento viene erogato sotto forma di indennità per ettaro di SAU, in caso di aziende non zootecniche saranno escluse dal calcolo del premio le superfici interessate da Pascolo Polifita - Tipo Alpeggi (cod. 63-64-65), Pascolo Arborato - tara 50% (cod. 54), Pascolo Arborato - cespugliato - tara 20% (cod. 103). Alle aziende con allevamento zootecnico che non rientrano nel range di rispetto UBA/ha (0.5-3), saranno pagate le altre colture, dichiarate in domanda di aiuto, diverse dalle foraggere.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda. Tale divieto ha validità a partire dalla data di decisione della Commissione Europea (C(2007)6007 del 29.11.07). Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, alla data del 15 maggio dell'anno in corso, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

MISURA 214: PAGAMENTI AGRO-AMBIENTALI

Ambito di intervento

L'obiettivo di questa Misura è quello di incoraggiare sempre più gli agricoltori ad introdurre o proseguire l'utilizzazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, della diversità genetica.

La misura si articola in una serie di azioni riconducibili ai metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale, quali:

- Azione 1: Produzione Integrata
- Azione 2: Agricoltura biologica/Zootecnia biologica
- Azione 3: Azioni oltre la BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)
- Azione 4: Salvaguardia della biodiversità animale
- Azione 5: Cura e mantenimento del paesaggio rurale

Durata degli impegni

La durata degli impegni, per tutte le azioni previste in questa misura, è di cinque anni a decorrere dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

Criteri di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che:

- sottoscrivano l'impegno del rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari e nonché degli altri obblighi;
- coltivano una superficie minima di 2 ha/allevano un numero minimo di 3 UBA, nel rispetto del limite massimo consentito di 2 UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha; il limite di superficie minima di 2 ha non vale per la coltivazione del cedro e della vite (quest'ultima esclusivamente per l'area della Costa Viola). Qualora la richiesta avvenga attraverso forme coordinate ed associate di presentazione delle domande, la superficie minima individuale è ridotta ad 1 ettaro;
- mantengono la gestione delle superfici/allevamenti oggetto di aiuto;
- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

A norma dell'Allegato del Reg. (CE) 1698/2005, i massimali sono i seguenti:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Altri usi del terreno: 450 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200 €/UBA

Le Sottoazione 3 D "Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato" e 3 E "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici" sono finanziate con Stanziamenti supplementari in virtù dell'art. 69 par. 5 bis del Reg. (CE) 1698/2005 per un importo di Spesa pubblica totale pari a rispettivamente € 1.250.000 e € 1.500.000.

MISURA 214 - AZIONE 1: PRODUZIONE INTEGRATA

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

L'azione prevede l'adozione delle prescrizioni riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria (DGR n. 61 del 16.02.2012 di approvazione del Disciplinare Produzione Integrata) per le colture previste dalla presente azione.

Per gli interventi previsti (rotazione, fertilizzazione, irrigazione, tutela del suolo, difesa fitosanitaria) la misura prevede l'adozione delle seguenti prescrizioni:

Rotazioni

Per quanto concerne la patata, le aziende devono adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due colture diverse, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere perché una coltura torni sul medesimo appezzamento.

Fertilizzazione

Per quanto concerne la fertilizzazione, i Disciplinari prevedono le seguenti prescrizioni (nel rispetto comunque dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva Nitrati):

- i quantitativi massimi per coltura di N, P e K (compresa la frazione organica) devono essere stabiliti attraverso **la stesura di un corretto piano di fertilizzazione annuale, redatto da un tecnico con titolo di studio in campo agronomico, che tenga conto** delle asportazioni e della disponibilità dei terreni (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle schede di Fertilizzazione del predetto Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Calabria (DGR n. 61 del 16.02.2012 di approvazione del Disciplinare Produzione Integrata) per le colture previste dalla presente azione.

. In particolare, il quantitativo massimo di N non può superare in alcun caso i 170 Kg/ha (variabile in relazione alla coltura). E' previsto un aumento del 20% esclusivamente per gli uliveti irrigui (per i quali la dose massima è pari a 70 kg/ha, ben al di sotto dei 170 kg/ha). La somministrazione dell'azoto deve essere frazionata in relazione alla coltura;

- le epoche e le modalità di distribuzione dei fertilizzanti sono stabiliti in funzione delle loro caratteristiche e del clima;

- l'impiego razionale degli effluenti zootecnici e degli ammendanti organici è stabilito facendo riferimento soprattutto alle epoche di distribuzione, che condizionano l'efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi (cfr. DGR 393 del 6/6/2006 per le ZVN e DGR 623 del 28/9/2007 per le altre zone). E' fatto, però, divieto di utilizzare i fanghi o reflui provenienti da impianti di depurazione ad eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare.

Irrigazione

Le aziende devono elaborare un piano d'irrigazione culturale altrimenti effettuare la registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate e dei dati di pioggia. I beneficiari dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume *"I fabbisogni irrigui della Regione Calabria"* (Monografia divulgativa a cura dell'ARSSA, 2008),

Tutela del suolo

Gli accorgimenti da adottare nelle condizioni di coltivazione dei terreni più a rischio sono sinteticamente:

- negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite esclusivamente, per le colture erbacee, la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;
- negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, la profondità massima di lavorazione non può superare i 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m, mediante

l'apertura di solchi acquai o fasce inerbite permanenti, artificiali o naturali, larghe almeno 5 metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza per la regimazione idrica. Per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci); in relazione a condizioni di scarsa piovosità nel periodo primaverile-estivo (500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); in alternativa all'inerbimento, sempre nel periodo primaverile-estivo è tuttavia consentita l'erpicazione a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione; in pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo dell'inerbimento delle interfile nel periodo autunno-invernale.

Per l'olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%, dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale o con semina delle essenze nel periodo autunnale.

Il controllo integrato delle infestanti, deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Disciplinari.

Difesa fitosanitaria

La difesa fitosanitaria deve essere attuata solo se viene superata la soglia del danno, impiegando principi attivi a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza, oltreché selettivi nei confronti dell'entomofauna utile. Unitamente alla lotta chimica, si deve considerare l'uso congiunto di altri mezzi di lotta, eventualmente anche preventivi, come ad esempio i mezzi agronomici e/o biologici, in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi dell'agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica. In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali, che riguardano la decisione sulla necessità o meno di intervenire e la scelta del momento ottimale. I Disciplinari contengono criteri di intervento e giustificazione basati sul principio che gli interventi fitoiatrici devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi. Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi all'obbligo del rispetto dei criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche schede di difesa del Disciplinare. A proposito dell'individuazione dei mezzi di difesa, il Disciplinare riporta, nelle specifiche schede, i mezzi di difesa utilizzabili dalle aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero massimo di interventi per ciascun principio attivo). Inoltre, devono essere:

1. ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);
2. scelta dei mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:
 - tossicità acuta o cronica per l'uomo;
 - dannosità sull'agro-ecosistema;
 - rischi di residui negli alimenti;
 - comportamento nell'ambiente.

Altri adempimenti

Per quello che riguarda la gestione delle tare, le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nel Disciplinare.

Per gli oliveti è prevista la spollonatura annuale.

Per quanto concerne gli adempimenti di gestione aziendale, le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nel Disciplinare ad eseguire:

- la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;

- la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

Il magazzinaggio dei prodotti fitosanitari deve avvenire in condizioni di sicurezza nel rispetto delle seguenti norme (DPR n. 290 del 23/04/2001 e s.m.i):

- disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari. La porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta “veleno” e l’immagine di un teschio), il magazzino deve essere arieggiato ed asciutto.
- qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (ad es. per aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
 - a) entro un apposito recinto, munito di porta e serratura situato all’interno di un magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc.;
 - b) chiusi a chiave dentro un armadio in metallo (perché facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni) dotato di idonee feritoie.

Anche sulla porta del recinto o dell’armadio è necessario segnalare chiaramente la presenza di sostanze pericolose.
- verifica attrezzatura per l’irrorazione. Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata. La prima verifica, anche per le annualità successive al 2009, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio impegno.

Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell’impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva;
- applicazione degli impegni previsti per la produzione integrata su tutta la SAU aziendale investita a colture previste nella presente azione;
- alla compilazione delle schede di campo (Quaderno di campagna);
- coltivare una superficie minima di ettari 2;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;
- predisporre, entro un anno dalla presentazione della domanda di aiuto iniziale, un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nel paragrafo della fertilizzazione. Il piano di fertilizzazione, tra l’altro, dovrà prevedere le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e dovrà privilegiare il frazionamento della concimazione azotata.
- predisporre, entro un anno dalla presentazione della domanda di aiuto iniziale, un piano di coltivazione aziendale, redatto e sottoscritto da un tecnico con adeguata qualifica professionale.
- verifica funzionale dell’attrezzatura, in particolare dei dispositivi per l’irrorazione.

Localizzazione

La localizzazione degli interventi viene riportata per ogni settore produttivo:

Per l’olivo, l’intero territorio regionale.

Per gli agrumi, Piane di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo (all’intera fascia tirrenica vibonese), di Sibari e di Gioia Tauro compresa la Valle del Mesima, Locride, la fascia Jonica Catanzarese, fascia jonica Crotonese (e comuni contigui di Cutro, Mesoraca Rocca di Neto e Roccabernarda), provincia di Reggio Calabria, Comune di Rocca Imperiale.

Per la drupacee, Piane di Lamezia, di Sibari, fascia Jonica Catanzarese, provincia di Reggio Calabria, Comune di Rocca Imperiale, Piana di S. Anna (KR).

Per l’actinidia, la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Lamezia.

Per la patata, la Sila, la zona dell’Aspromonte, Pre-Serre catanzaresi (Chiaravalle C.le, Cardinale, Centrache, Cenadi, Olivadi, San Vito sullo Jonio e Torre di Ruggero), pre-Sila Catanzarese (Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli, Panettieri etc.).

Per il cedro la costa dell'alto tirreno cosentino.

Per l'uva da vino, l'intero territorio regionale.

Per gli ortaggi a pieno campo e in serra, l'intero territorio regionale.

L'azione si applica con le seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza:

- la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000;
- nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005);
- nelle zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari (per come individuate nell'apposita carta approvata dalla Regione Calabria con Delibera n. 232 del 23 aprile 2007);
- le zone con terreni a rischio erosivo da “ moderato” a “catastrofico” per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Criteri di selezione

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 1 "Integrato"</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggi</i>	<i>Condizioni</i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	<ul style="list-style-type: none">• Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo;• Mitigare i fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili;• Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione integrata.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN	12	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari	10	
	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (punti 5) a "catastrofico"(punti 9)		Max 9		
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque		Combinazione con le azioni "4" ed "5" della Misura 214	4	

Intensità dell'aiuto

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Il sostegno per ettaro per ciascuna coltura è:

Olivo: 250 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, bergamotto, mandarino e cedro): 350 EURO ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno, albicocco e mandorlo): 350 EURO ad ettaro

Actinidia: 350 EURO ad ettaro

Patata: 350 EURO ad ettaro

Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zucchina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate, radicchi, melone, anguria e asparago): Euro 350 ad ettaro

Ortive in serra (tutte le colture ortive): 450 Euro ad ettaro

Uva da vino: 350 EURO ad ettaro

Applicabilità congiunta con altre Misure

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, sono cumulabili con quelli previsti dall'azione 4 e 5 della misura 214; l'entità dei premi non dovrà però superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la misura 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. In conformità con l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/2006, infatti, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente. Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dalla produzione integrata con quelli erogati ai sensi dell'art. 68 del Reg. CE 73/2009 né in riferimento ai programmi delle O.P. ortofrutticole che non prevedono tali interventi.

MISURA 214 - AZIONE 2: AGRICOLTURA BIOLOGICA

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

Questa azione vuole promuovere l'introduzione o il mantenimento di tecniche colturali e di allenamenti esenti dall'impiego di sostanze chimiche di sintesi, a norma del Reg. (CE) n. 834/2007 e suo applicativo Reg. (CE) n. 889/2008. E' fondamentale che, oltre al sostegno alle aziende che già producono secondo il metodo biologico, ci sia l'ingresso di nuove aziende al fine di rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici.

Sono richiesti, inoltre, adempimenti tecnici aggiuntivi rispetto alle norme contenute del Reg. (CE) n. 834/2007 e suo applicativo Reg. (CE) n. 889/2008. Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori, le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione biologica. In particolare:

Rotazioni

Per quanto concerne la patata, le aziende devono adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due colture diverse, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere perché una coltura torni sul medesimo appezzamento.

Irrigazione

Per l'irrigazione è previsto l'obbligo da parte delle aziende di utilizzare il metodo del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili. In particolare, i beneficiari dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume "*I fabbisogni irrigui della Regione Calabria*" (Monografia divulgativa a cura dell'ARSSA, 2008), in via di recepimento con Delibera della Giunta Regionale.

Tutela del suolo

Per quanto concerne la tutela del suolo le aziende devono rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati di seguito. Sulle superfici collinari, per contrastare l'erosione, non va eseguita alcuna lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta mediante l'apertura di solchi acquai o fasce inerbite permanenti, artificiali o naturali, larghe almeno 5 metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza per la regimazione idrica. In pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, deve essere previsto l'obbligo della copertura vegetale delle colture arboree con inerbimento delle interfile nel periodo invernale e per la patata copertura con colture o *cover-crops* nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli. Per l'olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%, dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale o con semina delle essenze nel periodo autunnale.

Il controllo integrato delle infestanti, deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Disciplinari.

Gestione degli oliveti

Gestione razionale degli uliveti finalizzato alla produzione nel rispetto e tutela dell'ambiente. In particolare, è prevista la spollonatura annuale.

Zootecnia biologica

Qualora si intenda attivare il contributo per le foraggere (Erbai di graminacee e leguminose, Prati di leguminose e graminacee) con allevamento zootecnico biologico i beneficiari sono obbligati anche al rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 per la specie interessata.

Le aziende che per l'alimentazione del bestiame utilizzano la produzione cerealicola e/o delle leguminose da granella conseguita con il metodo biologico, potranno conteggiare tali superfici, al pari delle foraggere, ai fini della valutazione del carico di bestiame ammissibile (in base a quanto riportato Reg. (CE) 834/2007). Il

premio per la zootecnia biologica, pertanto, sarà erogato per la superficie compatibile con l'intero carico di bestiame.

Le superfici pascolabili di terreni boscati o le superfici di macchia mediterranea, non sono ammissibili agli aiuti ma utilizzabili soltanto ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile in azienda purché in regola con gli adempimenti dei Reg. (CE) 834/07 e s.m.i..

Il calcolo del carico di bestiame allevato in zootecnia biologica, deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza e, successivamente, al momento della presentazione della domanda di pagamento annuale. Gli allevamenti devono fare capo all'azienda beneficiaria e devono essere alimentati con le foraggiere aziendali computate per il calcolo del carico di bestiame.

Nel caso di aziende con allevamento zootecnico biologico, oltre agli impegni previsti per le coltivazioni dovranno essere rispettati gli impegni per la zootecnia previsti dal Reg. CE 834/2007 (cfr. Misura 214 Allegato X - PSR Calabria 2007-2013- tabelle). .

Verifica attrezzatura per l'irrorazione.

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata. La prima verifica, anche per le annualità successive al 2009 , dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio impegno.

L'Azione "Produzione biologica" si articola nelle fasi di introduzione e di mantenimento.

La fase di introduzione si applica nei primi due anni in aziende che per la prima volta si convertono all'agricoltura biologica . La fase di mantenimento si applica alle aziende biologiche a partire dal terzo anno di adesione alla misura. Alle aziende che hanno aderito alla misura nei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 e del Regolamento (CE) n. 1257/99, si applicherà per l'intero periodo di impegno il solo premio previsto per il mantenimento. Il periodo di adesione è di 5 anni.

Impegni ed obblighi del beneficiario - Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva;
- rispetto dei requisiti minimi relativi alla condizionalità, all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;
- applicazione degli impegni previsti per la produzione biologica su tutta la SAU aziendale investita a colture previste nella presente misura, salvo quanto previsto dai Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 relativamente ai corpi separati;
- coltivare una superficie minima di ettari 2;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;
- verifica funzionale dell'attrezzatura, in particolare dei dispositivi per l'irrorazione.

Localizzazione

La localizzazione degli interventi viene di seguito specificata:

Per l'olivo, l'intero territorio regionale.

Per gli agrumi, Piane di Lamezia compresi i comuni contigui di Vibo Valentia e Pizzo, di Sibari la fascia jonica crotonese (e comuni contigui di Cutro, Mesoraca Rocca di Neto e Roccabernarda), la fascia tirrenica vibonese, la Piana di Gioia Tauro (compresa la Valle del Mesima), la Locride e la fascia Jonica Catanzarese, Comune di Rocca Imperiale.

Per il cedro la costa dell'alto tirreno cosentino.

Per il bergamotto la provincia di Reggio Calabria

Per la drupacee, Piane di Lamezia, di Sibari, fascia Jonica Catanzarese, la provincia di Reggio Calabria, il Comune di Rocca Imperiale, Piana di S. Anna (KR).

Per l'actinidia, la Piana di Gioia Tauro e la Piana di Lamezia.

Per la patata, Sila e la zona dell'Aspromonte, Pre-Serre Catanzaresi (Torre Ruggero, Cardinale, Chiaravalle C.le, Centriche, Cnadi, Olivati, San Vito sullo Ionio) e in quelli della pre-Sila Catanzarese (Decollatura, Soveria Mannelli Carlopoli, Panettieri etc.).

Per le foraggere tutto il territorio regionale;
Per gli ortaggi da serra e pieno campo tutto il territorio regionale;
Per l'uva da vino tutto il territorio regionale;
Per i cereali e leguminose da granella tutto il territorio regionale;
Per il nocciolo, i territori compresi nei comuni delle Pre-Serre catanzaresi (comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale, Chiaravalle C.le, e comprensori limitrofi) e Pre-Serre vibonesi (comuni di Simbario, Vallelonga, Filogaso), zona dell'Aspromonte;
Per il noce da frutto tutto il territorio regionale;
Per il castagno da frutto, territori collinari e montani calabresi che ricadono nella zona del *Castanetum*.
L'azione si applica con le seguenti priorità, in ordine decrescente di importanza:

- aree della rete Natura 2000;
- aree ricadenti nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005);
- terreni compresi nelle zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari (per come individuate nell'apposita carta approvata dalla Regione Calabria con Delibera n. 232 del 23 aprile 2007);
- terreni delle zone a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

Criteri di selezione

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 2 “Agricoltura Biologica”</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggi</i>	<i>Condizioni</i>	
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l’ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	<ul style="list-style-type: none">• Favorire l’introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque e del suolo;• Mitigare i fenomeni di desertificazione con l’introduzione di tecniche agronomiche sostenibili;• Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione	
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole appartenenti alla aree ZVNOA	12		
	Valorizzare l’ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari;	10		
			Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (punti 5) a “catastrofico”(punti 9);	Max 9		
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l’introduzione di tecniche agronomiche sostenibili			Progetti relativi ad aziende contigue nell’ambito di un comprensorio	7	
Contrastare l’inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l’introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
				Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214	4	

Intensità dell'aiuto

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto.

Per le **aziende zootecniche** con allevamento biologico il premio sarà calcolato adottando, per ciascuna specie, il valore previsto per le colture foraggere con allevamento zootecnico considerando come riferimento massimo un carico di bestiame di 2UBA/ha. Alle eventuali superfici foraggere eccedenti verrà quindi corrisposto il premio per le sole foraggere biologiche.

Il carico massimo di bestiame di 2UBA/ha è da riferirsi al premio massimo (introduzione: 450€; mantenimento: 400€), per i valori intermedi tra 0.25 e 2 UBA/ha, il premio verrà rapportato al carico specifico di bestiame.

Il sostegno per ciascuna coltura è:

Introduzione

Olivo: 450 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino, bergamotto): 650 EURO ad ettaro

Cedro: 900 ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno e albicocco): 650 EURO ad ettaro

Actinidia: 650 EURO ad ettaro

Patata: 540 EURO ad ettaro

Colture foraggere biologiche¹: 200 EURO ad ettaro

Colture foraggere con allevamento zootecnico biologico (bovini, bufalini, suini, ovicapri e avicoli): 450 EURO ad ettaro;

Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zuccina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate e radicchi, melone, anguria, asparago): Euro 570 ad ettaro

Ortive in serra (tutte le colture ortive): 600 Euro ad ettaro

Uva da vino: 550 EURO ad ettaro

Cereali e leguminose da granella 200 Euro ad ettaro.

Castagno: 260 EURO ad ettaro

Noce /Nocciolo: 320 EURO ad ettaro

Mantenimento

Olivo: 400 EURO ad ettaro

Agrumi (arancio, limone, clementine, mandarino e bergamotto): 600 EURO ad ettaro

Cedro: 800 ad ettaro

Drupacee (pesco, prugno, albicocco e mandorlo): 600 EURO ad ettaro

Actinidia: 600 EURO ad ettaro

Patata: 490 EURO ad ettaro

Colture foraggere biologiche²: 160 EURO ad ettaro

Colture foraggere con allevamento zootecnico biologico (bovini, bufalini, suini, ovicapri e avicoli): 400 EURO ad ettaro;

Ortive a pieno campo (pomodoro da industria e da mensa, cipolla, fragola peperone, melanzana, zuccina, fagiolino, cavolfiore broccoli, insalate e radicchi, melone, anguria, asparago): Euro 490 ad ettaro

Ortive in serra (tutte le colture ortive): 550 Euro ad ettaro

Uva da vino: 500 EURO ad ettaro

Cereali e leguminose da granella: 160 Euro ad ettaro.

Castagno: 230 EURO ad ettaro

Noce/Nocciolo: 280 EURO ad ettaro

Applicabilità congiunta con altre Misure

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, sono cumulabili con quelli previsti dall'azione 4 e 5 della misura 214; l'entità dei premi non dovrà però superare i massimali comunitari

^{1 - 2} In presenza di allevamento zootecnico non biologico saranno esclusi dal premio le superfici interessate da Pascolo Polifita - Tipo Alpeggi (cod. 63-64-65), Pascolo Arborato - tara 50% (cod. 54), Pascolo Arborato - cespugliato - tara 20% (cod. 103).

riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la misura 214; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. In conformità con l'articolo 27 del Reg. (CE) 1974/2006, infatti, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente. Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dall'agricoltura biologica con quelli erogati ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n.73/2009.

MISURA 214 – AZIONE 3: AZIONI OLTRE LA BCAA (BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI)

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

L'azione porta un significativo contributo al perseguimento degli obiettivi prioritari dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela del territorio" poiché vede l'introduzione di tecniche produttive sostenibili. L'Azione reca un contributo anche all'obiettivo "Cambiamento climatico" poiché favorisce il trattenimento della CO₂ all'interno della sostanza organica il cui tenore è aumentato dall'impiego di tecniche sostenibili quali: riduzione dell'erosione, incremento della sostanza organica, inerbimento di colture permanenti e riduzione dell'erosione.

Le sotto-azioni oltre le BCAA sono di seguito elencate e descritte:

A) Riduzione dell'erosione

La misura prevede la realizzazione di solchi acquai o fasce inerbite permanenti (artificiali o naturali) larghe almeno 5 metri la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza. L'azione riguarda i terreni a rischio erosivo da "moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo in Agricoltura) e pubblicata sul BURC s.s. n. 2 del 23.02.06.

I due tipi di provvedimenti sono alternativi. Il primo comprende l'apertura di solchi acquai, lo sfalcio dell'erba e la manutenzione dei solchi acquai. Il secondo comporta la preparazione del terreno con aratura, erpicatura e semina, seguite da sfalcio, rinfrangimento e concimazione.

Le colture eleggibili per la sotto-azione "Riduzione dell'erosione", sono le superfici di seminativi investite a cereali e leguminose da granella.

B) Incremento della sostanza organica

Con tale intervento si intende promuovere l'adozione di tecniche di conduzione dei terreni finalizzate al mantenimento e/o all'incremento della sostanza organica attraverso: l'utilizzo di matrici di sostanza organica di qualità con riferimento al letame, al sovescio, agli ammendanti compostati (e tra questi i *compost* di qualità, con esclusione dei *compost* urbani), l'incentivazione di pratiche agronomiche che favoriscono l'incremento e/o la conservazione della sostanza organica (interramento di tutti i residui colturali, lavorazioni che non comportino rivoltamenti del terreno superiori a 30 cm). Le prescrizioni tecniche consistono, pertanto, nella distribuzione di sostanza organica seguita dalle lavorazioni per incorporarla nel terreno. Gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti devono essere effettuati utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo agronomico di uno o più dei seguenti prodotti (sono esclusi i *compost* urbani):

- letame;
- ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;
- ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006.

In ogni caso i fertilizzanti organici utilizzati dovranno essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 della Misura 214 ma che non aderiscono a tali azioni.

C) Inerbimento di colture permanenti

Allo scopo di migliorare la fertilità fisica e biologica del suolo è possibile prevedere l'inerbimento degli interfilari o dell'intera superficie in tutti i terreni interessati da colture arboree. Gli impegni relativi all'inerbimento delle colture arboree consistono nelle operazioni di semina e di sfalcio al primo anno; mentre per gli anni successivi le operazioni riguardano la gestione del cotico erboso mediante sfalcio periodico e rinfrangimento. Per tutta la durata degli impegni è vietato il diserbo. Questa sotto-azione è applicabile alla vite, al fico, al bergamotto ed nocciolo nonché a tutte le altre colture arboree individuate per le azioni 1 e 2 della Misura 214 ma che non aderiscono a tali azioni.

D) Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato

Allo scopo di aumentare la capacità di accumulo del carbonio è possibile prevedere la conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato. Per favorire la biodiversità vegetale naturale, per garantire buone probabilità di riuscita nell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi, durante la fase di conversione colturale particolare attenzione dovrà essere rivolta alle scelte di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

L'impegno di conversione colturale riguarderà un arco temporale di cinque anni, necessario per comprendere e valutare gli effetti, sulla fertilità dei suoli, delle azioni messe in atto.

Durante quest'arco temporale devono essere rispettati i seguenti impegni:

- la superficie convertita non potrà essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- è obbligo effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/Ha.

La conversione colturale da seminativo a pascolo, prato – pascolo o prato sarà incentivata con un contributo economico di € 200/ettaro onnicomprensivi, che compenserà i mancati redditi derivanti dalla conversione del seminativo, ed in particolare del differenziale che sussiste tra il reddito medio derivante da un ordinamento colturale con avvicendamenti di colture seminatrici e la coltivazione di foraggere permanenti.

E) “Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici”

Per far fronte alle crescenti pressioni a cui sono sottoposte le aree agricole principalmente le zone di particolare pregio naturalistico, quali la frammentazione degli habitat, la perdita di biodiversità dei territori agricoli e la scarsa diversificazione paesaggistica, è necessaria l'adozione di interventi che mirino a salvaguardare lo stato della biodiversità di tale aree. Gli ambienti agricoli sono ricchi di fauna selvatica, diverse sono le specie animali che vivono associate alle colture, soprattutto tra i mammiferi, gli uccelli e gli invertebrati. I cambiamenti di uso dei suoli, l'aumento della meccanizzazione delle pratiche agricole e la loro intensificazione attraverso l'uso di prodotti chimici di sintesi costituisce una criticità per la fauna e una delle più importanti cause di perdita di biodiversità a livello regionale.

L'intervento è finalizzato a favorire la stabilizzazione della presenza delle specie legate all'agricoltura, garantendo al contempo una fonte di alimentazione per la fauna ed il mantenimento e la protezione di aree agricole particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico

Criteri di ammissibilità

L'intervento consiste nella utilizzazione di superfici agricole investite a seminativi nei 2 anni precedenti per la realizzazione di colture a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica che rappresentano inoltre sede di rifugio per la stessa. La superficie minima d'intervento è di 0,5 ha e non può essere superiore al 20% della SAU aziendale.

Le colture a perdere da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica sono le colture di cereali e/o gli erbai, è preferibile utilizzare specie o cultivar con elevata attitudine alla disseminazione. In aggiunta ai cereali più diffusi (frumenti, orzo, avena, mais), possono essere utilizzate specie ormai poco diffuse come segale, sorgo, miglio e panico, anche in virtù della loro rusticità. Le specie foraggere, anche poliennali, (erba medica, trifogli, vecchie e sulla) possono validamente rappresentare delle colture a perdere con elevata valenza agro ambientale.

Durata degli impegni

La durata dell'impegno è stabilita in 5 anni.

Impegni

Gli impegni previsti per la realizzazione delle colture a perdere sono:

- coltivare annualmente almeno 2 colture a scelta tra gli erbai e le colture cerealicole, anche in consociazione, utilizzando per ciascuna di esse una densità di semina pari al 30-40% di quella utilizzata nella coltivazione a scopi produttivi;
- è vietato l'impiego di fertilizzanti, diserbanti e fitofarmaci;

La coltura deve essere lasciata a disposizione della fauna almeno fino a 3-5 mesi oltre la data di raccolta abituale (giugno-luglio); per i cereali autunno-vernini è ammesso l'abbattimento di un terzo delle file per rendere disponibile la granaglia, entro il termine di fine ottobre oltre il quale il seme non è più appetibile

(marcescenza e/o germinazione), per i cereali a semina primaverile (per es. mais, sorgo) le piante vengono lasciate fino a marzo dell'anno successivo alla maturazione del prodotto in modo da assicurare una preziosa fonte di alimento durante tutto l'inverno.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in particelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo i margini di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, per poter essere distinguibili da queste ultime e potere essere trattate in modo differenziato.

Durante il periodo di impegno è possibile alternare le superfici aziendali oggetto dell'impegno, a condizione di mantenere la loro estensione complessiva.

Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di pascolo degli animali e dell'esercizio dell'attività venatoria.

Il sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici sarà incentivato con un contributo economico di € 250€/ettaro per le colture cerealicole e per gli erbai onnicomprensivi, che compenserà i mancati redditi derivanti dalla coltivazione di colture a perdere.

Colture eleggibili per ciascuna sotto-azione:

- "Riduzione dell'erosione": seminativi (cereali e leguminose da granella);
- "Incremento della sostanza organica" e "Inerbimento": vite, fico, bergamotto ed nocciolo nonché tutte le altre colture arboree individuate per le azioni "Integrato" e "Biologico" ma che non aderiscono a tali azioni;
- "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici": le colture di cereali e/o gli erbai.

Impegni ed obblighi del beneficiario-Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- a mantenere l'impegno quinquennale di adesione agli impegni previsti dalla misura/azione a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva;
- rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto.

Localizzazione

La sotto-azione "Riduzione dell'erosione" riguarderà tutti i terreni a rischio erosivo da " moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06.

Le sotto-azioni "Inerbimento delle colture permanenti" e "Incremento della sostanza organica", saranno localizzate, in ordine decrescente di priorità, su:

- tutti i terreni a rischio erosivo da " moderato" a "catastrofico" per come riportato dalla carta del rischio di erosione prodotta dall'ARSSA e pubblicata sul BURC s.s. n 2 del 23.02.06;
- la localizzazione dell'azienda nelle aree della rete Natura 2000, nelle ZVNOA (Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, individuate dalla D. G. R. 893 del 21 settembre 2005).

La sottoazione D "Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato" riguarderà i terreni caratterizzati dal punto di vista pedologico, con riferimento particolare ai parametri legati ai fenomeni erosivi: rischio erosivo moderato, severo o molto severo.

La sottoazione E "Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici" si applica su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle superfici su cui è consentita l'esercizio dell'attività venatoria, con priorità per le seguenti aree:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali;
- Zone ricadenti nelle Reti ecologiche.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

<i>Sotto-Azione</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
A_ Riduzione dell'erosione	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo “catastrofico”;	20	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo “moderato”	13	
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	12	
	Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214	10	
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
B_C_E Incremento della sostanza organica Inerbimento delle colture permanenti Sostegno di colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (12 punti) a “catastrofico”(18 punti)	Max 18	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	17	
	Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN e superfici agricole che ricadono in zone a rischio di contaminazione degli acquiferi da prodotti fitosanitari	9	
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
	Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214	4	
D_Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato – pascolo, prato	Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (12 punti) a “catastrofico”(18 punti)	Max 18	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	17	
	Superfici agricole appartenenti alla aree collinari (< 600 m s.l.m.) del versante ionico	9	
	Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	7	
	Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
	Combinazione con le azioni “4” ed “5” della Misura 214	4	

Intensità dell'aiuto

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ettaro è stabilito come segue:

- Incremento di sostanza organica: 250 EURO
- Erosione: 200 EURO
- Inerbimento: 150 EURO.
- Conversione da seminativo a pascolo: 200 Euro
- Colture a perdere finalizzate alla protezione degli habitat faunistici": 250 € per le colture cerealicole e per gli erbai.

Applicabilità congiunta con altre Misure

Tutte le sotto-azione illustrate nella presenta Azione possono essere cumulate con le azioni 4 e 5 della misura 214 ma l'entità dei premi non dovrà superare i massimali comunitari riportati nell'allegato al Reg. (CE) 1698/2005 per la stessa misura; cioè, per le Colture annuali 600 Euro/ettaro, mentre per le colture perenni specializzate 900 Euro/ettaro e 200 Euro/UBA per le razze locali in via di estinzione. Inoltre, in conformità con l'articolo 27 del regolamento (CE) 1974/2006, l'impegno pagato per una misura/azione/sotto-azione e compresa in una misura/azione/sotto-azione complementare, adottata al contempo, non deve essere remunerato doppiamente. Inoltre, si precisa, che non esiste la possibilità di sovrapposizione tra gli aiuti previsti dalla produzione integrata con quelli erogati ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

MISURA 214 – AZIONE 4: SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

L'azione ha lo scopo di promuovere la salvaguardia delle razze animali minacciate di erosione genetica oppure delle razze a limitata diffusione attraverso il sostegno agli allevatori.

L'azione è finalizzata, da un lato, ad ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali (che si registra a carico, ad esempio, di alcune razze autoctone ovicaprine e suine in via di estinzione) e, dall'altro, al mantenimento di una razza bovina (podolica) che pur non essendo ancora classificabile come specie in via di estinzione, ha subito un netto decremento nel numero dei capi registrati.

Le razze a rischio genetico (di estinzione), in vario grado, sono state individuate in funzione del numero di fattrici. Le classi/situazioni di rischio genetico (secondo il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative- ConSDABI) sono quattro:

- critica, quando il numero delle fattrici è inferiore a 100;
- danneggiata: quando il numero delle fattrici è tra 100 e 1.000;
- vulnerabile, quando il numero delle fattrici è inferiore a 1.000 e 5.000;
- rara, quando il numero delle fattrici è inferiore a 5.000 e 10.000.

Gli allevamenti ammessi a finanziamento sono quelli appartenenti alle seguenti razze: **“Suino calabrese”, “Capra dell’Aspromonte”, “Capra Nicastrese”, “Capra rustica di Cosenza” e Bovina Podolica.**

Per l’inserimento delle razze locali autoctone nell’elenco delle razze in via di estinzione, queste devono:

- essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia;
- essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni;
- rappresentare sufficiente importanza nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno 25 anni);
- possedere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali;
- avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.

Impegni ed obblighi del beneficiario_Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione quinquennale dell’impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, e rispetto degli obblighi inerenti la condizionalità su tutta la SAU aziendale;
- mantenimento della gestione degli allevamenti oggetto di aiuto;
- mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;
- effettuare la riproduzione in purezza;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico.

Localizzazione

L’azione si applica su tutto il territorio regionale. Costituisce priorità, in ordine decrescente di importanza, la localizzazione dell’azienda nelle aree della rete Natura 2000 o nelle ZVNOA.

Intensità dell’aiuto

La misura prevede il pagamento di un premio annuale, per tutta la durata dell’impegno, per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall’impegno assunto.

Il sostegno annuale per ciascuna UBA allevata è pari a **200 EURO**.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande. A parità di punteggio, avranno priorità, nell’ordine, i beneficiari più giovani e le donne.

Criteri di selezione

BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR	OBIETTIVI SPECIFICI PSR	Obiettivi Azione 4 "Salvaguardia della biodiversità animale"	Criteri di selezione	Punteggio	Condizioni
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	Tutela dell'ambiente e conservazione della biodiversità.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	13	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
			Superfici agricole appartenenti alla aree ZVN	11	
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da "moderato" (7 punti) a "catastrofico" (10 punti)	max 10	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	9	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Progetto che prevede un aumento del numero dei capi	8	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque		Combinazione con le azioni "Integrato", "Biologico" e "Oltre le BCCA"	4	

MISURA 214 – AZIONE 5: CURA E MANTENIMENTO DEL PAESAGGIO RURALE

Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati; altri soggetti pubblici e privati in quanto conduttori delle aziende.

Descrizione dell'azione

Questa azione è finalizzata alla preservazione dei caratteri di ruralità del paesaggio agrario, mediante la conservazione di elementi naturali e paesaggistici (siepi, alberate, boschetti, ecc.). Insieme alla cura degli aspetti paesaggistici del territorio, questi interventi permettono di preservare elementi e strutture che sostanziano la complessità biologica.

La misura prevede le seguenti tipologie di intervento:

- Manutenzione annuale dei boschetti: per boschetto si intende una formazione arborea definita catastalmente e che non abbia una dimensione maggiore di 0,50 ha;
- Manutenzione delle siepi: per siepe si intende una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri, larghezza massima di 10 metri, formata da specie vegetali caratteristiche del territorio regionale. Le piante, a sviluppo ultimato, non devono essere inferiori ad un'altezza di 2 m, quando trattasi di siepi cespugliate, o presentare una ricca vegetazione oltre i 2 m nel caso di siepi arboree. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione è prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di m 1,50 per lato.

Rispetto dei requisiti e degli impegni previsti per l'attuazione dell'intervento, di seguito descritti:

- Per la *manutenzione annuale dei boschetti*:
 - effettuare interventi di potatura di rimonda e contenimento degli alberi con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con eventuali interventi di piantumazione, solo nel caso di sostituzione, e ripristino di fallanze utilizzando specie autoctone e materiale di propagazione certificato;
 - effettuare pulitura annuale del sottobosco con eliminazione delle giovani piantine e di altra vegetazione erbacea/arbustiva formatasi nel corso dell'anno;
 - applicare l'eventuale difesa fitosanitaria soltanto mediante l'impiego di prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91 e successive modifiche;
 - mantenimento di una fascia di rispetto di 5 metri lungo il perimetro del boschetto attraverso interventi di falciatura e trinciatura della vegetazione con divieto di utilizzo di concimi e fitofarmaci.
- Per la *manutenzione delle siepi*:
 - effettuare interventi di potatura annuale della siepe su tre lati (ipotesi standard 100 metri lineari ad ettaro);
 - effettuare interventi di creazione di una fascia inerbita di rispetto per una larghezza complessiva di 10 metri utilizzando essenze erbacee autoctone;
 - effettuare interventi di mantenimento annuale di una fascia di rispetto, di 10 m, attraverso interventi periodici di falciatura della vegetazione;
 - divieto somministrazione di concimi minerali e reflui zootecnici sulla fascia di rispetto.

Per il calcolo della superficie equivalente di terreno si utilizza il rapporto di equivalenza riportato:

- Mantenimento siepi 1ha=100 m
- Mantenimento boschetti 1ha = n. 100 piante.

Impegni ed obblighi del beneficiario _Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano gli impegni e gli obblighi a cui è tenuto il beneficiario:

- sottoscrizione dell'impegno al rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari e nonché degli altri obblighi;
- essere un'azienda che adotta il regime di produzione biologico o integrato;

- mantenimento della gestione delle superfici oggetto di aiuto;
- sottoscrizione quinquennale dell'impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.

Localizzazione

Avranno priorità le aziende ricadenti nelle seguenti aree:

- Aree Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Aree di rilevante interesse naturalistico, come le Aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, (che saranno individuate con criteri da definire a livello nazionale).

Intensità dell'aiuto

I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto.

Il sostegno per ettaro è stabilito come segue:

- **300** EURO in pianura;
- **200** EURO in collina.

Criteri di selezione

I parametri sotto riportati vengono valutati con riferimento al momento della ricezione della domanda di aiuto. A parità di punteggio, avranno priorità, nell'ordine, i beneficiari più giovani e le donne. Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione per la valutazione delle domande.

Criteri di selezione

<i>BISOGNI emersi dall'analisi SWOT PSR</i>	<i>OBIETTIVI SPECIFICI PSR</i>	<i>Obiettivi Azione 5 “Cura e mantenimento del paesaggio rurale”</i>	<i>Criteri di selezione</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Condizioni</i>
Tutelare le risorse naturali e la biodiversità	Tutelare l'ambiente e conservare la biodiversità nei siti Natura 2000	Valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio nei sistemi agricoli e forestali.	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	18	Almeno il 50% della superficie aziendale deve ricadere nelle aree oggetto di selezione
			Superfici agricole che ricadono nelle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico	15	
	Introdurre e diffondere tecniche di coltivazione biologica ed integrata		Superfici agricole che ricadono Zone con terreni a rischio erosivo da “moderato” (7 punti) a “catastrofico” (10 punti);	Max 10	
	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio nei sistemi agricoli e forestali		Progetti relativi ad aziende contigue nell'ambito di un comprensorio	8	
			Superficie agricola interessata > 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5	
Contrastare i fenomeni di desertificazione ed il dissesto idrogeologico	Mitigare fenomeni di desertificazione con l'introduzione di tecniche agronomiche sostenibili		Combinazione con l'azione 3 “Oltre le BCCA”	4	
Contrastare l'inquinamento delle falde e il degrado del suolo	Favorire l'introduzione di tecniche agronomiche per la difesa quali-quantitativa delle acque				